DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento del dazio della loro tariffa verso quello della tariffa doganale comune per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce 09.01 A I a))

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(70/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

viste le lettere, rispettivamente in data 18 novembre 1969, 3 dicembre 1969 e 12 novembre 1969, con le quali il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento del dazio della loro tariffa doganale per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A I a) (caffè verde),

considerando che il dazio autonomo della tariffa doganale comune per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato è sospeso a livello del 9,6 %; che questo dazio è quello attualmente applicabile alle importazioni dai paesi terzi; che nella riunione del 28 maggio 1969 il Consiglio ha espresso il suo accordo affinché detta sospensione venga fissata al livello del 7 % a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

considerando che, in conformità delle disposizioni del protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux, detti paesi applicano attualmente il dazio del 5 % sulle importazioni di caffè verde dai paesi terzi; che, a decorrere dal 1° gennaio 1970, dovranno applicare il dazio della tariffa doganale comune, cioè il 9,6 % e poi il 7 % al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e di cui si prevede l'entrata in vigore nel corso del 1970;

considerando che non si può escludere che l'aumento del dazio doganale dal 5 % al 9,6 % possa avere delle ripercussioni sul prezzo del caffè torrefatto offerto al consumo e ciò proprio mentre si cerca di lottare contro il rialzo dei prezzi;

considerando che l'aumento del dazio doganale, seguito da una riduzione già decisa e che deve entrare in vigore in un futuro abbastanza prossimo, provocherà un rallentamento delle importazioni di caffè verde sino all'entrata in applicazione del dazio sospeso al 7 %, perturbando in questo modo il commercio del caffè;

considerando che, da quanto precede, si può ammettere che gli Stati membri richiedenti debbano far fronte a difficoltà particolari;

considerando che, se queste difficoltà meritano d'essere prese in considerazione, non è però opportuno dimenticare che l'attuazione dell'unione tariffaria deve essere conclusa con la fine del periodo transitorio e cioè il 1° gennaio 1970; che pertanto sembra giustificato cercare una soluzione che, nella misura del possibile, pur permettendo agli Stati membri richiedenti di premunirsi contro le difficoltà cui dovessero far fronte, li inciti a continuare ad eseguire i loro obblighi comunitari;

considerando che la soluzione corrispondente agli obiettivi analizzati consiste nell'autorizzare gli Stati del Benelux ad applicare un dazio del 7 % sul caffè non torrefatto, non decaffeinizzato della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, come l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere accordata solo per una durata limitata; che, nel caso particolare, è opportuno fissare come termine ultimo la data di entrata in vigore della convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, data alla quale entrerà in vigore la sospensione al 7 % del dazio della tariffa doganale comune sui prodotti in questione; che, oltre a questo termine, si deve però

prevedere una data limite, fissabile al 31 dicembre 1970;

considerando che le importazioni di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, nei paesi del Benelux nonché quelle effettuabili in questi stessi paesi nell'ambito di altre autorizzazioni, in virtù del medesimo articolo 26, non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate da questi paesi dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un dazio doganale del 7 % sul caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della sottovoce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino all'entrata in vigore della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(70/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1396/69 e n. 1398/69 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 832/69 [4], prorogato dal regolamento (CEE) n. 2338/69 [5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione del Regno del Belgio del 1° dicembre 1969, che informa la Commissione della

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pagg. 3 e 13.
(3) GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.
(5) GU n. L 298 del 25. 11. 1969, pag. 8.